



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 03/06/2020
L'incaricato,

N. 783 del 03/06/2020

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 060/DIR/2020/783

OGGETTO: CIG in deroga_Art. 22 del D.L. n. 18/2020 e Accordo Quadro Regione e Parti sociali del 20/03/2020. Istanze artigiane rigettate (Fasc. Sintesi 359)

L'anno addì del mese in Bari, presso la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

Il Dirigente di Sezione

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
 - Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
 - Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
-

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



**SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL
LAVORO**

**SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO**

- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- La legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- La Circ. INPS n. 176 del 09/09/2016;
- La Circ. INPS n. 53 del 12/04/2019;
- l'Accordo Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato – FSBA del 10 dicembre 2015;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 29 aprile 2016, n. 95581 di autorizzazione del Fondo di solidarietà bilatelare alternativo per l'artigianato;
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto tra Regione Puglia e Parti sociali in data 20 marzo 2020;
- il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
- la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ad oggetto "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- il decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;



Sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Mercato del Lavoro Dott.ssa Angela Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'economia per il contrasto al COVID-19 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni *"con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane"*;
- lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
- in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto Accordo per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'art. 2 dell'Accordo stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015"*;



- L'art 3 dell'Accordo "*Lavoratori beneficiari*", con particolare riferimento ai lavoratori del settore artigiano prevede che "*Ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. n. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti*";
- l'art. 7 dell'Accordo disciplina la procedura per la presentazione della domanda;
- La Circ. INPS n. 47 del 28 marzo 2020 al parag. d.1.1.chiarisce che "In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato **non prevede limiti dimensionali** e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B";
- Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, per tutti i settori privi di ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS), la creazione di Fondi di Solidarietà Bilaterali, disponendo, laddove non si fosse dato seguito a tale indicazioni, la confluenza nel fondo FIS INPS;
- Per quanto concerne lo specifico settore dell'artigianato, già in possesso prima del 2015 di sistemi bilaterali di natura contrattuale, il D.lgs. 148/2015 ha stabilito, all'art.27, la possibilità di procedere ad un adeguamento che conducesse alla creazione di strumenti allineati rispetto allo scopo prefissato dal legislatore;
- Le parti sociali, Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL-UIL, il 10 dicembre 2015, come previsto dal D.Lgs 148/2015, hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato – FSBA che avrà il compito di garantire ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo -FSBA- per l'Artigianato, autorizzato con decreto interministeriale MLPS e MEF n. 95581 del 29/04/2016, è stato individuato e confermato come Fondo ai sensi di legge per l'erogazione di ammortizzatori sociali **a tutte le imprese** che rientrano nel relativo campo di applicazione;
- il regolamento del Fondo FSBA prevede che: "Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in coerenza con l'assetto normativo vigente e come



precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. L'impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015";

- Il FSBA si applica, senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane con codice di autorizzazione "7B" e che non accedono agli ammortizzatori ordinari di cui al Titolo I e II del D.Lgs n. 148/2015 e a tutte le imprese che adottano un contratto dell'artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell'artigianato e dai sindacati confederali;
- Sulla base di quanto precisato dall'INPS nella Circ. n. 53 del 12/04/2019 in merito alla codifica delle aziende, le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 sono contraddistinte dal c.a. "7B" che assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato", escludendo da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale CIGO e/o CIGS, identificate con i c.s.c. indicati nella stessa circolare;

Considerato che:

- A seguito della pubblicazione dell'Accordo Quadro del 20 marzo 2020, sono pervenute alla Sezione Promozione e tutela del lavoro, tra le altre, le istanze delle imprese di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- a seguito dell'istruttoria condotta dagli uffici, ai sensi dell'Accordo le istanze di cui all'allegato A devono essere rigettate per le motivazioni previste dall'Accordo e riportate a fianco di ciascuna;

Ritenuto di dover approvare l'elenco delle istanze da rigettare, presentate dalle imprese di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni riportate a fianco a ciascuna;

VERIFICA AI SENSI DEL DLG 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di rigettare le istanze presentate, ai fini della fruizione del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'Accordo Quadro tra Regione Puglia e Parti sociali del 20 marzo 2020, dalle imprese di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni riportate a fianco a ciascuna;
3. Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, **entro 30 gg dalla data di notifica agli interessati all'indirizzo cigdintegrazioni@pe.rupar.puglia.it**.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.46 facciate, compreso l' allegato "A":

- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;



- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi P.E.C.

Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:03/06/2020 13:57:15

**Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE**

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

**P.O. Politiche Attive e Mercato del Lavoro
(dott.ssa Angela Pallotta).....**

 PALLOTTA
ANGELA
03.06.2020
11:34:35
UTC.....

**Il Dirigente di Servizio
(dott.ssa Angela Di Domenico)**

 DI DOMENICO
ANGELA
03.06.2020
11:40:48 UTC.....

Regione Puglia
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

Il presente atto originale, composto da n°
_____facciate, è depositato presso il Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, via Corigliano, 1 Z.l.
Bari.

Bari _____

Il Responsabile